



Comune di Amelia

Provincia di Terni

**CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO,
LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA
COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DEL DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI PER ANNI 5 (CINQUE)
DECORRENTI DALLA DATA DI FIRMA DEL
CONTRATTO**

CAPITOLATO D'ONERI



Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto:
 - a) la gestione, nel territorio comunale, del servizio delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti e la riscossione del relativo diritto nonché la manutenzione degli impianti;
 - b) l'accertamento, la liquidazione e la riscossione, volontaria e coattiva, dell'imposta comunale di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;che saranno di seguito indicati come "servizio".
2. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti alla riscossione volontaria e coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento. L'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti ed attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono da intendersi trasferiti e/o delegati all'aggiudicatario per effetto della concessione stessa.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La concessione oggetto del presente capitolato ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. E' escluso qualunque rinnovo tacito o comunque automatico della concessione.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, nei limiti consentiti dalle vigenti normative, di prorogare la concessione per il tempo necessario alla consegna del servizio al nuovo affidatario, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, con le stesse modalità e condizioni, previa comunicazione scritta inviata al Concessionario almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario in tale caso si impegna ad accettare l'eventuale proroga alle precedenti condizioni, nessuna esclusa.
5. Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi precedentemente gestiti; il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio.

Art. 3 Corrispettivo del servizio e minimo garantito

1. La gestione del servizio oggetto della presente concessione è compensata mediante il riconoscimento di un aggio in favore del Concessionario calcolato sulle somme effettivamente riscosse a titolo di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni e loro accessori, al netto dei rimborsi effettuati, oltre IVA di legge, con esclusione di qualsiasi altro corrispettivo.
2. L'aggio riconosciuto al Concessionario è pari alla misura percentuale offerta in sede di gara, come risultante dall'offerta economica presentata, comunque non superiore al 38%.
3. Per lo svolgimento del servizio di riscossione, conseguente all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele denuncia relative a mezzi pubblicitari od affissionali con relativo recupero di imposta o diritto elusi o evasi, il Concessionario sarà remunerato con un aggio calcolato con la percentuale risultante dall'offerta in sede di gara, maggiorata del 25%, oltre ad IVA di legge, calcolato sulle somme effettivamente riscosse, al netto dei rimborsi.



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

4. Con la prescrizione dell'aggio contrattuale di cui ai commi precedenti il Concessionario si intende compensato di qualsiasi spesa, di qualunque natura, occorrente per la gestione del servizio.
5. Secondo quanto previsto dall'art. 165, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di modifica della disciplina legislativa o regolamentare dell'imposta comunale sulla pubblicità o del diritto sulle pubbliche affissioni che comporti una variazione, in aumento o in diminuzione, superiore al 10% del gettito annuo lordo complessivo, l'aggio offerto convenuto in sede di gara devono essere adeguati in misura proporzionale al maggiore o al minore introito derivanti dalle predette modifiche legislative o regolamentari, al fine di ripristinare l'equilibrio contrattuale.

Art. 7 Cauzione

1. A garanzia dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri, specificato all'art. 1, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e per il pagamento delle penali di cui al successivo art. 30, il Concessionario è tenuto a fornire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve essere di importo pari al 10% dell'importo dell'aggiudicazione, determinato applicando l'aggio offerto al totale degli incassi riferiti all'anno 2016 indicati nell'allegato 1, e comunque nella misura stabilita dall'art. 103 del citato D.Lgs 50/2016. Trovano applicazione le disposizioni contenute o richiamate dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile, nonché l'operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune.
3. Il Concessionario, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune. In caso di mancato reintegro il Concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione.
4. Il Comune provvederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, e conseguente costituzione in mora del Concessionario.

Art. 8 Domicilio e rappresentante del Concessionario

1. Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, deve eleggere domicilio in Amelia. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuati tutti gli avvisi, gli ordini, le richieste, le assegnazioni di termini, gli atti giudiziari ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal concessione. E' in ogni caso facoltà del Comune dare comunicazione alla sede legale del Concessionario ovvero effettuare comunicazioni o notifiche alla casella di posta elettronica certificata dal Concessionario.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma deve essere tempestivamente notificata al Comune di Amelia.
3. Il Concessionario è tenuto a nominare un proprio rappresentante, da comunicare formalmente al Comune, al quale affidare la responsabilità della direzione del servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

pubbliche affissioni, nonché del servizio delle pubbliche affissioni. Il rappresentante del Concessionario deve essere munito di idonea procura.

Art. 9 Carattere del servizio

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Art. 10 Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed agli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs 507/93 e dal vigente regolamento comunale in materia ed è tenuto a svolgere lo stesso nel rispetto ed in applicazione di quanto sancito dalle predette normative, nonché dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il medesimo è tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali vigenti nelle materie oggetto della concessione, attenendosi anche alle interpretazioni eventualmente fornite dal Comune, nonché alle tariffe approvate dal Comune. Il Concessionario potrà disattendere eventuali interpretazioni del Comune solo se queste sono difformi rispetto alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione o della locale Commissione tributaria.
3. Il Concessionario è tenuto a dare comunicazione agli Uffici comunali competenti, entro 5 giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, delle situazioni rilevate nel corso delle sue attività di accertamento che possano costituire violazioni dei regolamenti comunali vigenti.
4. Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sullo svolgimento del servizio nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata, i risultati conseguiti, nonché eventuali proposte di modifica. La relazione dovrà riportare altresì l'elenco degli avvisi di accertamento notificati nel corso dell'anno precedente, evidenziandone l'importo, comprensivo di quelli eventualmente annullati totalmente o parzialmente, nonché l'elenco delle ingiunzioni fiscali notificate, con il dettaglio dell'importo dovuto, di quello riscosso e di quello ancora da riscuotere, specificando le azioni cautelari ed esecutive poste in essere nel corso dell'anno. Inoltre la relazione dovrà informare anche sullo stato del contenzioso in essere, con indicazione dei ricorsi pendenti avanti alle Commissioni tributarie di ogni grado o avanti alla Corte di cassazione, nonché sull'esito dei giudizi intervenuti nell'anno. Nella relazione devono essere altresì specificate le sostituzioni degli impianti pubblicitari o le eventuali nuove installazioni effettuate nell'anno precedente.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 10 giorni le designazioni di cui all'art. 8, comma 3 (responsabile della direzione del servizio), all'art. 11, comma 2 (funzionario responsabile dei tributi), all'art. 11, comma 3 (funzionario responsabile della riscossione) e comma 4 (agenti accertatori e messi notificatori speciali), all'art. 12, comma 4 (prevenzione rischi), all'art. 12, comma 7 (personale) ed all'art. 33, comma 2 (privacy).
6. Il Concessionario è obbligato inoltre a prestare al Comune tutti i servizi aggiuntivi eventualmente indicati in sede di offerta di gara.
7. Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi anche statistici che saranno richiesti, nel rispetto dei tempi di volta in volta indicati.

Art. 11 Esecuzione ed organizzazione del servizio

1. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio.
2. Il Concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, ai



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

sensi dell'art. 11 del D.Lgs 507/1993. Tale soggetto può coincidere con quello di cui al precedente art. 8, comma 3.

3. Il Concessionario è tenuto altresì a nominare uno o più funzionari responsabili della riscossione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera gg-sexies, del D.L. 70/2011, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del R.D. 14/04/1910, n. 639. I funzionari sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 112/1999.
4. Il Concessionario può richiedere che siano nominati tra i propri dipendenti uno o più messi notificatori speciali, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 158-160, della L. 296/2006 o agenti accertatori, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 179-182, della L. 296/2006.
5. Il Concessionario è tenuto ad allestire e mantenere, a proprie spese, un ufficio adeguatamente arredato ed attrezzato quale sede del servizio, dotato di idonee risorse umane e strumentazioni. Tale ufficio, al fine di garantire la sostenibilità economico finanziaria del servizio sarà reso disponibile dal comune di Amelia tra i locali di sua proprietà.
6. L'ufficio dovrà essere dotato a spese del Concessionario di tutte le attrezzature informatiche di tecnologia avanzata e di tutti i servizi necessari per la facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica anche certificata) e dei collegamenti telematici tali da garantire l'accesso da parte del Comune alle banche dati gestite dal Concessionario, consentire gli scambi di flussi informativi tra Comune e Concessionario e permettere al Concessionario stesso l'accesso alle banche dati utili per l'attività di controllo ed accertamento, da esso accessibili secondo le vigenti norme di legge.
7. L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un tempo adeguato, dettato dalle esigenze dei contribuenti e dell'utenza, pari almeno al numero di ore di apertura indicate nel progetto di gestione presentato in sede di gara, e dovrà comunque garantire il servizio di affissione giornaliero. L'orario di apertura al pubblico dovrà essere concordato con il Comune ed eventuali necessità di modifica dovranno avere il preventivo assenso del Comune stesso. Inoltre il Concessionario dovrà garantire, oltre all'orario di apertura al pubblico, un orario in cui l'ufficio provvederà comunque alla risposta telefonica agli utenti, da assicurarsi in ogni caso anche durante l'orario di apertura al pubblico. L'ufficio dovrà garantire altresì la risposta alle richieste anche di informazioni inviate dall'utenza a mezzo posta elettronica.
8. L'ufficio dovrà essere situato in una zona ben visibile, di facile accesso al pubblico, dovrà inoltre essere identificato con l'apposizione all'esterno dell'edificio di idonee indicazioni, tra cui l'orario di apertura.
9. Tutte le informazioni circa l'ubicazione dell'ufficio, gli orari di apertura, i numeri telefonici e di posta elettronica ed i nominativi dei soggetti referenti dovranno essere indicate nel sito internet della società concessionaria, in posizione facilmente reperibile dall'utenza.
10. Sarà compito del Concessionario approntare a sue spese tutto quanto necessario al completo soddisfacimento del contribuente dell'imposta sulla pubblicità e dell'utenza del servizio pubbliche affissioni, ivi inclusa la necessaria modulistica.
11. Presso l'ufficio dovranno essere esposti:
 - a. la tariffa dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b. la tariffa relativa ai diritti di affissione;
 - c. l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
 - d. riepilogo sintetico dei principali adempimenti posti dalle vigenti norme a carico dei contribuenti.
10. Le predette informazioni dovranno essere reperibili anche sul sito internet del Concessionario.
11. Il Concessionario, entro tre mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con il Comune le specificità.



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

12. Il Concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un questionario circa la soddisfazione del servizio, anche in formato elettronico, da concordare con il Comune. I questionari ricevuti in forma cartacea dovranno essere inseriti in un contenitore e inoltrati al Comune periodicamente. Dovranno altresì essere trasmessi quelli ricevuti in forma elettronica, garantendo tuttavia la riservatezza delle informazioni in essi contenuti.

Art. 12 Personale del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto a impiegare tutto il personale necessario a garantire la regolare gestione del servizio oggetto di concessione a riguardo si impegna al rispetto della clausola sociale di cui all'articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il personale impiegato presso l'ufficio dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere ai quesiti ed alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza. A tal fine dovrà essere sottoposto a training di aggiornamento a cura del Concessionario, secondo quanto indicato nel progetto di gestione.
3. Il Concessionario si impegna, nei confronti dei propri collaboratori e prestatori d'opera, al rispetto ed all'applicazione delle condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali previste dalla vigente normativa. Il Concessionario è tenuto ad applicare, a favore del personale dipendente, le norme di legge e gli accordi sindacali che sono o saranno in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, tributario, assistenziale ed infortunistico ed a rispettare tutti gli obblighi, di qualsiasi specie, ovvero nessuno escluso, assunti verso il personale, previsto nelle modalità di organizzazione e gestione del servizio così come proposte in sede di partecipazione alla gara ed ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12/3/99, n. 68. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
4. Il Concessionario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti necessari ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008. Il Concessionario comunica inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/08.
5. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario e i suoi dipendenti o incaricati, sicché nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Amministrazione Comunale.
6. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi potrà essere sostituito previa richiesta del Comune.
7. I nominativi del responsabile e delle unità di personale utilizzati per le attività del presente capitolato dovranno essere comunicati entro e non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione al Comune. Il personale addetto al servizio deve essere munito di una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.
8. Nei rapporti con il pubblico il personale dovrà utilizzare un comportamento improntato alla correttezza ed alla cortesia e dovrà collaborare con gli amministratori ed i dipendenti del Comune incaricati delle funzioni di controllo e vigilanza del servizio.

Art. 13 Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Concessionario, sulla base del progetto presentato in sede di gara, nel quale sono specificate anche le tempistiche di esecuzione, provvede alla predisposizione del piano generale degli



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

impianti pubblicitari, in conformità delle specifiche normative di disciplina e sulla base degli indirizzi e delle direttive fornite dal Comune, ed alla sua successiva trasmissione al Comune.

2. Il Comune, esaminato il medesimo, può richiedere al Concessionario di apportare tutte le modifiche od integrazioni ritenute opportune.
3. Intervenuta l'approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte del Comune, il Concessionario è tenuto alla sua attuazione in conformità delle previsioni in esso stabilite e nel rispetto dei tempi indicati nel progetto di cui al comma 1 del presente articolo, provvedendo, a sua cura e spese, all'adeguamento, al riordino ed allo spostamento degli impianti delle pubbliche affissioni esistenti, nonché alla sostituzione degli impianti in deteriorato stato ed alla fornitura ed installazione dei nuovi impianti previsti dal suddetto piano, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 14 Impianti delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario, per tutta la durata della presente concessione, prende in consegna dal Comune di Amelia gli impianti delle pubbliche affissioni individuati in un apposito elenco da redigere entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
2. Il Concessionario provvede, a propria cura e spese, in aggiunta a quanto previsto dal precedente articolo 13 ed anche successivamente al completamento dell'attuazione del piano generale degli impianti pubblicitari, alle manutenzioni necessarie a garantire la funzionalità, il decoro e la piena sicurezza degli impianti comunali oltre che il rispetto delle vigenti normative, nonché alla sostituzione degli impianti in stato deteriorato ed alle nuove installazioni di impianti pubblicitari offerte in sede di gara.
3. Tutti gli impianti posti in opera, al termine della concessione, passeranno a titolo gratuito, senza formalità, nella proprietà e disponibilità del Comune di Amelia. Il Concessionario è tenuto inoltre a consegnare al Comune tutti gli impianti delle pubbliche affissioni, sia ricevuti che posti in opera durante il periodo di concessione, in piena efficienza e manutenzione. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla garanzia fornita.
4. Il Comune potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio comunale ed il Concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese.
5. Il Concessionario risponde per eventuali danni che si dovessero riscontrare agli impianti, nonché dei danni cagionati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti pubblicitari, lasciando il Comune indenne e sollevato da ogni responsabilità.
6. Tutti gli eventuali canoni, corrispettivi o oneri fiscali relativi agli impianti delle pubbliche affissioni sono a carico del Concessionario.

Art. 15 Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs. 507/93, del DM 26/04/1994, nonché del Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti. Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da tale attività, esonerandone il Comune.
2. Così come dettato dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 507/93, è consentita l'affissione diretta da parte di privati, sugli spazi di loro pertinenza, previo pagamento dell'imposta dovuta.
3. Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede conseguentemente.
4. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, devono inoltre essere annotate in un apposito



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla commissione medesima ed all'eseguito versamento.

5. Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario leggibile, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.
6. Il Concessionario si impegna a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 507/93, nonché ad ogni altra affissione che sia richiesta dal Comune.

Art. 16 Affissioni scadute

1. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa.
2. Entro 2 giorni dalla data di scadenza dell'affissione è tenuto a coprirla con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti, provvedendo, quando occorre, alla pulizia dei muri e delle superfici ed al deposito dei rifiuti negli appositi cassonetti.

Art. 17 Affissioni ed impianti pubblicitari abusivi

1. Il Concessionario deve provvedere in tempi immediati alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs 507/93.
2. Il Concessionario, su richiesta formale degli uffici comunali competenti, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, ricoverando tali manufatti nel luogo indicato dall'ufficio richiedente. E' sua facoltà procedere al recupero delle spese di rimozione nei confronti dei proprietari dei manufatti rimossi.

Art. 18 Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni

1. La riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione deve essere improntata al rispetto delle norme di legge e del regolamento comunale.
2. Il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante conto corrente di tesoreria intestato al comune di Amelia e ferme restando le nuove forme di pagamento che il Comune vorrà mettere a disposizione dei contribuenti, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia di "nodo dei pagamenti – pago.pa".
3. Il Comune deve garantire al Concessionario, per tutta la durata della concessione, l'accesso mediante collegamento on line al conto corrente postale dedicato al fine di avere informazioni in tempo reale sui saldi e sui movimenti registrati nello stesso.
4. Il Concessionario è tenuto ad inviare ai contribuenti dell'imposta comunale sulla pubblicità annuale, almeno 15 giorni prima della scadenza del versamento prevista dalle vigenti disposizioni, apposito e dettagliato avviso di pagamento accompagnato da uno o più modelli di versamento prestampati per l'assolvimento dell'imposta.
5. Suddetto avviso, inviato a spese del Concessionario, deve contenere l'indicazione delle fattispecie imponibili, la tariffa applicata e l'importo dovuto, nonché gli altri elementi richiesti dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000), concernenti in particolar modo l'ufficio presso il



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

quale è possibile ottenere informazioni complete in merito al pagamento del tributo ed il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso il quale è possibile promuovere un riesame nel merito in sede di autotutela e le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

Art. 19 Informativa al contribuente

1. Il Concessionario è obbligato a fornire a proprie spese adeguata informazione all'utenza, nelle forme più opportune, in ordine ad ogni circostanza di rilievo attinente alla gestione e all'organizzazione del servizio (procedure, modalità operative, tariffe, tempi e modalità di pagamento, sanzioni, recapito del Concessionario, orari di apertura al pubblico, ecc.), nonché a rispondere a quesiti, istanze e reclami, al fine di perseguire il pieno soddisfacimento dell'utente/contribuente. Il Concessionario dovrà garantire altresì la disponibilità delle predette informazioni sul proprio sito internet e la possibilità per gli utenti di inviare quesiti, istanze e reclami mediante posta elettronica e di ricevere risposta con il medesimo strumento, ricorrendo anche all'uso della posta elettronica certificata.

Art. 20 Gestione contabile della concessione

1. Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.
2. Il Concessionario a sua cura e spese deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio.
3. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati da parte del Comune.
4. Oltre ai documenti sopra previsti il Concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
 - Denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 8 del D.Lgs 507/93;
 - Situazioni periodiche ed estratti conto a scalare dal conto corrente postale;
 - Situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del Concessionario e delle relative quietanze rilasciate dalla Tesoreria comunale.
5. Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.
6. I suddetti bollettari e la relativa documentazione dovranno essere conservati, a norma delle vigenti disposizioni, per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data dell'ultima operazione.
7. Il Concessionario dovrà altresì costituire e aggiornare, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, una completa banca dati informatizzata dei contribuenti e delle posizioni oggetto di imposizione. La banca dati si intende comunque di proprietà del Comune. Il sistema informativo deve garantire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, nonché l'estrazione di dati statistici. Il Concessionario, anche in adempimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del DL 78/2010, deve fornire al Comune le abilitazioni necessarie al fine di garantire il continuo e completo accesso in via telematica alla banca dati relativa al servizio oggetto del presente capitolato e l'estrazione massiva di dati utili per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.
8. Il Concessionario è tenuto ad inviare entro la fine di ogni anno ed al termine della concessione al Comune l'intera banca dati dei contribuenti, in formato elettronico da concordare con il Comune, comunque tale da consentire un'agevole lettura dei dati e la loro pronta riutilizzabilità.



Art. 21 rendiconti contabili

1. Le somme vengono rimosse e accreditate direttamente su conto corrente intestato alla tesoreria comunale;
2. Il Concessionario, entro la prima decade di ogni mese presenta il rendiconto delle riscossioni riferito al mese precedente, quantifica l'aggio allo stesso spettante.
3. Il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese, di cui al precedente comma 2, deve essere reso in formato elettronico e cartaceo, ed evidenziare:
 - a) la ripartizione delle somme incassate tra imposta comunale sulla pubblicità permanente, temporanea e diritto sulle pubbliche affissioni, interessi e sanzioni, specificando altresì l'ammontare dell'aggio, l'IVA, e l'importo lordo spettante al Comune;
 - b) Estremi della ricevuta o della quietanza di versamento delle somme al Comune;
 - c) L'indicazione dell'importo degli avvisi di accertamento incassati nel periodo di riferimento, con il dettaglio dell'imposta, degli interessi, delle sanzioni e delle spese, nonché dell'aggio relativo a detti importi;
 - d) Elenco degli avvisi di accertamento notificati nel periodo di riferimento, nonché l'eventuale annullamento totale o parziale di avvisi notificati in precedenza, specificando il periodo in cui è avvenuta la loro notifica;
 - e) Elenco delle ingiunzioni fiscali notificate nel periodo.
4. Il Concessionario è inoltre tenuto all'adempimento dell'obbligo di presentazione del conto della gestione nelle modalità e termini indicati dall'art. 233 del D.Lgs 267/2000, in forma elettronica sottoscritto con firma digitale dal responsabile competente.

Art. 22 Attività di accertamento e controllo

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di liquidazione dei tributi sulla base delle denunce presentate e sia l'attività di controllo, mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative al fine di verificare l'esistenza di nuova base imponibile. A tal fine il Concessionario deve provvedere ad almeno 1 censimento all'anno di tutti gli impianti pubblicitari insistenti sul territorio comunale, finalizzato altresì all'individuazione di altre forme di pubblicità abusiva. I dati relativi agli impianti rilevati dovranno altresì essere comunicati al competente Ufficio comunale.
2. E' compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento a norma dei commi 161-162 dell'art. 1 della L. 296/2006.



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle sanzioni nel caso in cui riscontri violazioni degli obblighi tributari da parte dei contribuenti attenendosi a quanto previsto dal D.Lgs 472/97 ed alle specifiche norme contenute nel D.Lgs 507/93. Negli avvisi di accertamento potranno essere altresì addebitate al contribuente le spese di notifica secondo le modalità previste dalle vigenti norme.
4. Compete altresì al Concessionario l'emissione e la sottoscrizione delle ingiunzioni fiscali e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni esecutive e cautelari ammesse dal RD 639/1910 e dall'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. 209/2002 e dall'art. 7, comma 2, lettera gg-quater, del D.L. 70/2011, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinanzi ai competenti organi giurisdizionali.

Art. 23 Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario terrà completamente sollevata ed indenne l'amministrazione, gli organi e i dipendenti comunali da ogni responsabilità diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni a persone o alle cose, sia per la mancanza e/o l'inadeguatezza del servizio verso i contribuenti, sia, in genere, per qualsiasi causa dipendente dal proprio comportamento.
2. A tale fine il Concessionario è tenuto, al momento della stipula del contratto, a produrre una polizza assicurativa, valevole per tutta la durata della concessione maggiorata di 180 giorni, che tenga indenne l'amministrazione, gli organi ed i suoi dipendenti dalla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esecuzione del servizio o comunque da esso dipendente o ad esso connessa. La polizza deve prevedere un massimale unico (per sinistro, persona e cosa) non inferiore ad € 2.000.000,00 (due milioni).

Art. 24 Accesso agli uffici, esami atti, vigilanza e controlli

1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze, sia per quanto riguarda l'imposta comunale sulla pubblicità che il diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il Responsabile del Servizio Tributi o altro dipendente comunale all'uopo delegato dallo stesso, dovrà avere sempre libero accesso agli uffici del Concessionario e potrà provvedere all'esame degli atti di gestione relativi al servizio in concessione, allo scopo di controllare l'andamento della gestione.
3. Il Concessionario dovrà inoltre fornire tutte le notizie, i dati e i documenti inerenti al servizio richiesti dal Comune.

Art. 25 Atti successivi alla scadenza della concessione

1. Dopo la scadenza della presente concessione o la sua cessazione è fatto divieto al Concessionario di notificare atti o effettuare riscossioni.
2. Eventuali somme rimosse dopo la scadenza o la cessazione della concessione, anche se inerenti al periodo di vigenza della medesima, dovranno essere immediatamente ed integralmente riversate al Comune senza che il Concessionario possa pretendere sulle stesse alcun aggio, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al successivo comma 4.
3. Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione il Concessionario è obbligato a restituire al Comune:
 - a. Tutti gli impianti, le attrezzature, i mezzi e le strutture ricevuti, ivi inclusi quelli gratuitamente devoluti al Comune in base al precedente art. 14,
 - b. Gli originali delle dichiarazioni e delle denunce, nonché dei versamenti effettuati dai contribuenti;
 - c. Gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco;



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

- d. L'elenco dei ricorsi giurisdizionali pendenti di fronte ad ogni grado di giudizio e la relativa documentazione;
 - e. Gli atti di riscossione coattiva insoluti per l'adozione dei necessari e conseguenti adempimenti;
 - f. L'elenco delle procedure esecutive e cautelari ancora in corso;
 - g. La banca dati dei contribuenti attivi di cui al precedente art. 20, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione del tributo, sia su supporto cartaceo che informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune;
 - h. Tutti gli atti di gestione indicati dal DM 26/04/1994;
 - i. Ogni altra informazione utile allo svolgimento del servizio.
4. Sulle somme riscosse dal Comune in conseguenza degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali già notificati alla data di scadenza o cessazione della concessione compete al Concessionario il relativo aggio che sarà liquidato su emissione di apposita fattura .
 5. Il Concessionario è obbligato a concludere i procedimenti di rimborso avviati prima del termine della concessione, con diritto al reintegro da parte del Comune.

Art. 26 Divieto di subconcessione

1. Al Concessionario è fatto espresso divieto di affidare in subconcessione totalmente o parzialmente il servizio oggetto della presente concessione. E' altresì vietata la cessione del contratto.

Art. 27 Altri obblighi a carico del Concessionario

1. Il Concessionario, oltre ad ottemperare agli oneri ed gli obblighi espressamente previsti nei precedenti articoli, è altresì tenuto a:
 - a. Subentrare al Comune nelle procedure di contenzioso tributario, quale soggetto legittimato a stare in giudizio, anche in essere alla data di inizio della concessione;
 - b. Provvedere all'emissione delle ingiunzioni fiscali ed alle conseguenti procedure esecutive/cautelari derivanti da accertamenti rimasti insoluti riferiti al periodo precedente alla gestione, nonché a proseguire tutte le procedure esecutive/cautelari non completate già avviate all'inizio della concessione.

Art. 28 Esecuzione d'ufficio

1. In caso di interruzione in tutto o in parte del servizio, qualunque ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione della ditta, ferme restando tutte le responsabilità a suo carico derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.
2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dall'esecuzione di cui al comma 1 rimarranno a completo carico del Concessionario.

Art. 29 Decadenza dalla concessione

1. Il Concessionario decade dalla presente concessione, a seguito di pronuncia del competente organo, nei casi previsti dal D.M. 289/2000, ed in particolare per:
 - a. cancellazione dall'Albo istituito con DM 289/2000;
 - b. mancato inizio del servizio oggetto della concessione entro l'inizio del mese successivo a quello della stipulazione della medesima;
 - c. inosservanza ingiustificata e reiterata degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal capitolato d'oneri;



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

- d. mancata prestazione o mancato adeguamento della garanzia stabilita per l'affidamento del servizio;
- e. gravi abusi o irregolarità nella gestione del servizio oggetto di concessione;
2. Inoltre il Concessionario decade:
 - a. in caso di fallimento, ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - b. per mancato allestimento della sede provvisoria prevista dal precedente art. 11, nel termine ivi previsto;
 - c. sospensione o abbandono del servizio senza giusta causa;
 - d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto di concessione;
 - e. violazione del divieto di sub concessione;
 - f. violazione dell'obbligo di consegnare al Comune annualmente la banca dati, ai sensi dell'art. 20, comma 8;
 - g. altre ipotesi previste dalla legge.
3. Il Comune procederà alla pronuncia di decadenza dalla concessione previa contestazione per iscritto dell'infrazione a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, assegnando un termine al Concessionario per le controdeduzioni di 15 giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il predetto termine senza che siano pervenute controdeduzioni o se le stesse sono ritenute non soddisfacenti il Comune dichiara la decadenza della concessione.
4. Il Concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento, liquidazione e riscossione.
5. La decadenza della concessione comporterà l'incameramento della cauzione da parte del Comune e l'acquisizione gratuita degli impianti installati dal Concessionario, senza alcuna formalità di procedura e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni. Il Concessionario non potrà vantare alcuna pretesa od indennizzo di sorta, neppure a titolo di rimborso spese, per effetto della decadenza della concessione.
6. Il Concessionario è in tal caso tenuto alla consegna di tutto quanto indicato nell'art. 25 del presente capitolato. E' facoltà del Comune, in caso di inerzia del Concessionario, provvedere all'acquisizione diretta di predetta documentazione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
7. Il Comune avrà la facoltà di avvalersi dell'organizzazione del Concessionario necessaria per la continuazione del servizio stesso fino a che non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze di servizio.
8. E' facoltà del Comune procedere ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, seguendo l'ordine della graduatoria, a cui assegnare la concessione del servizio fino al termine finale di cui all'art. 2.

Art. 30 Penali

1. Qualora fossero rilevate inadempienze o irregolarità rispetto a quanto previsto nella presente concessione e dalle disposizioni vigenti, si procederà all'applicazione di penali, in relazione al fatto commesso, determinate con provvedimento del responsabile competente, da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% della garanzia definitiva, fatta salva la facoltà da parte del Comune di pronunciare la decadenza della concessione o la risoluzione del relativo contratto, ricorrendo le condizioni in precedenza previste. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 25% della garanzia prestata.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, anche a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata, alla quale la ditta concessionaria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla notifica della contestazione medesima.



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

3. Al recupero delle somme dovute a titolo di penale il Comune può procedere avvalendosi della garanzia prestata dal Concessionario. In tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della cauzione stessa entro 20 giorni dalla richiesta del Comune, a pena di decadenza dalla concessione.
4. L'applicazione delle penali non preclude al Comune la possibilità di attivare altre forme di tutela per il risarcimento di ulteriori danni.
5. Si individuano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie soggette a penale:
 - Affissioni protratte per oltre 3 giorni dalla scadenza indicata nel timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;
 - Affissioni abusive protratte per oltre i 3 giorni successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il Concessionario deve corrispondere l'importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 per ogni manifesto;
 - Versamenti tardivi: il Concessionario deve corrispondere l'importo del 1% delle somme non versate per ogni giorno di ritardo, fino a 14 gg, l'importo del 15% delle somme non versate nel caso di ritardi superiori a 14 giorni e inferiori a 90 giorni; 30% delle somme non versate per ritardi oltre i 90 giorni;
 - Mancata indicazione nel rendiconto mensile del dettaglio degli avvisi di accertamento, di cui all'art. 21, comma 6: € 100,00
 - Mancata presentazione del rendiconto annuale ed in particolare mancata consegna della banca dati annuale, di cui all'art. 20, comma 8: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - Mancato allestimento della sede definitiva: 10% della garanzia prestata;
 - Mancata comunicazione agli uffici competenti delle situazioni di cui all'art. 10, comma 3: € 100 per ogni giorno di ritardo.

Art. 31 Revoca della concessione da parte dell'Amministrazione

1. E' facoltà del Comune revocare la concessione a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. La revoca è esercitata per iscritto, mediante provvedimento del soggetto competente, comunicata al concessionaria a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata. In tale ipotesi compete al Concessionario quanto previsto dall'art. 176, comma 4, del D.Lgs 50/2016.

Art. 32 Riservatezza dei dati e segreto d'ufficio

1. Il Concessionario deve garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, ai sensi del D.Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e potrà trattare i dati di cui verrà in possesso al solo fine di poter effettuare le prestazioni di cui alla presente concessione e soltanto per un periodo pari alla durata della stessa. Al termine dell'incarico è fatto divieto al Concessionario di utilizzare i dati raccolti, che dovranno essere cancellati e/o distrutti.
2. Il Concessionario assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dal medesimo decreto. Lo stesso provvede alla nomina degli incaricati del trattamento dei dati.
3. Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio relativamente a tutti i dati, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate.



COMUNE DI AMELIA
Provincia di Terni

4. Il Concessionario si obbliga altresì a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, morale o materiale, che possa derivare allo stesso in conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 33 Controversie e foro Competente

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione sarà sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria, la controversia potrà essere rimessa all'Autorità giudiziaria; il foro competente è quello nella cui giurisdizione è compreso il Comune di Amelia.

Art. 34 Spese contrattuali

1. Tutte le spese di stipula del contratto di concessione nessuna esclusa sono a carico del Concessionario.

Art. 35 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 3 della legge 136/2010 e in particolare, a:
 - a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
 - b) registrare sui predetti conti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi alle prestazioni della presente convenzione, salvo quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 3 in commento;
 - c) effettuare i predetti movimenti finanziari esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, che deve riportare il codice identificativo di gara (CIG), fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 del citato articolo 3, per le quali è consentito l'utilizzo di strumenti di pagamento diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto;
 - d) comunicare al Comune, entro 7 (sette) giorni dall'accensione o, se successiva, dalla stipula della presente convenzione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
 - e) comunicare ogni eventuale successiva modifica dei dati trasmessi ai sensi del punto precedente.
2. In tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente convenzione verrà risolta per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 36 Protocollo di legalità e codice di comportamento del personale

1. Il Concessionario si impegna al rispetto del protocollo di legalità di cui all'art. 1, comma 17, della L. 190/2012 allegato 6 al PTC del Comune di Amelia sottoscritto ed allegato all'offerta di gara.
2. La convenzione si intende automaticamente risolta qualora non sia rispettato il predetto protocollo di legalità già sottoscritto in sede di offerta nella gara.



3. Il Concessionario si impegna ad estendere, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 165/2001” nei confronti del personale e dei collaboratori a qualsiasi titolo del medesimo.
4. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, il contratto di concessione si risolve di diritto in caso di violazione da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal sopra richiamato codice.

Art. 37 Documenti che fanno parte del contratto di concessione

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione, ancorché non materialmente allegati:
 - a. Le norme previste dal bando e dal disciplinare di gara;
 - b. La documentazione presentata in sede di gara;
 - c. Il progetto di gestione del servizio redatto dal concorrente e presentato in sede di gara.

Art. 38 Disposizioni particolari riguardanti il contratto di concessione

1. La sottoscrizione del contratto di concessione e dei suoi allegati da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di:
 - Perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le altre norme che regolano espressamente la materia dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del servizio di pubbliche affissioni;
 - Accettazione del servizio oggetto della presente concessione per quanto attiene alla loro perfetta gestione.

Art. 39 Norme transitorie e finali

1. Per quanto non contenuto nel presente capitolato si fa rinvio alle vigenti norme di legge ed in particolare al D.Lgs 507/93, al Decreto del Ministero delle Finanze del 26/04/1994, al Decreto del Ministero delle Finanze n. 289 del 11/09/2000, alla Legge 27/07/2000, n. 212 ed alle disposizioni dei Regolamenti Comunali.

Allegati:

1. Prospetto incassi imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anni 2016-2012;
2. Tariffe vigenti anno 2017.

Allegato N.1

Prospetto incassi imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anni 2016-2012;

descrizione	2016	2015	2014	2013	2012	totale 2016-2012	media
Imposta sulla pubblicità	41.076,68	39.205,16	33.731,22	41.172,45	36.154,67	191.340,18	38.268,04
Diritto sulle affissioni	15.545,95	17.339,85	13.537,82	16.757,60	16.650,66	79.831,88	15.966,38
totale	56.622,63	56.545,01	47.269,04	57.930,05	52.805,33	271.172,06	54.234,41
Aggio totale (iva compresa)	33.285,96	23.544,16	20.671,03	25.034,68	15.789,97	118.325,80	23.665,16
Importo netto comune	23.336,67	33.000,85	26.598,01	32.895,37	37.015,36	152.846,26	30.569,25

Importi in €

TARIFFE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA'

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

ESPOSIZIONE DI LOCANDINE (art. 12)			
Pubblicità ordinaria. NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E NELLE VETRINE DEGLI STESSI. Tariffa a metro quadrato (le superfici inferiori si arrotondano ad un metro quadrato)		Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
	Durata fino a 1 mese	€ 1,61	€ 2,01
	Durata fino a 2 mesi	€ 3,22	€ 4,03
	Durata fino a 3 mesi	€ 4,83	€ 6,04
	Durata fino a 1 anno	€ 16,11	€ 20,14

STRISCIONI DI TELA (art. 15)			
ESPOSTI A DIRETTA CURA DEGLI INTERESSATI TRASVERSALMENTE ALLE PUBBLICHE VIE	Tariffa a metro quadrato per esposizione fino a 15 giorni o frazione	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
		€ 16,11	€ 20,14

PUBBLICITA' SONORA (art. 15)		
	Per ogni persona o per ogni veicolo e per ogni giorno	€ 9,30

DISTRIBUZIONE VOLANTINI (art. 15)		
EFFETTUATA A MANO oppure CON VEICOLO PUBBLICITARIO	Per ogni punto di effettuazione e per ogni giorno	€ 3,10

VEICOLI ADIBITI A TRASPORTO DELL'AZIENDA (art.13)		
Tariffa unica annuale non frazionabile	Portata superiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 89,24
	Portata inferiore a 3.000 Kg. o rimorchio	€ 59,50
	Motocarri, motocarrozette ed altri	€ 29,75

PUBBLICITA' FISSA e/o INSEGNE (art. 12)				
	TARIFFA ANNUALE PER CIASCUN METRO QUADRATO			
	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa o illuminata	
	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.	Fino a 1 mq.	Superiore a 1 mq.
Mezzi pubblicitari aventi superficie sino a mq. 5,50	€ 16,11	€ 20,14	€ 32,23	€ 40,28
Mezzi pubblicitari aventi superficie compresa fra mq. 5,50 e 8,50		€ 30,21		€ 50,35
Mezzi pubblicitari aventi superficie superiore a mq. 8,50		€ 40,28		€ 60,43

**ARROTONDAMENTO FINALE : dall'01/01/07 l'importo finale riscosso deve essere arrotondato
"all'Euro " (cent. Da 00 a 49 per difetto; cent. da 50 a 99 per eccesso)**

**ES. € 24,49 = € 24,00
€ 24,51 = € 25,00**

**Tariffe vigenti anno 2017
Incremento 50% ICP 100% DPA**

ELENCO VIE IN CATEGORIA SPECIALE

Via Roma
Via Rimembranze
Via Primo Maggio
Via Orvieto
Strada Amelia - Fornole

TARIFFE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Determinate con deliberazione comunale ai sensi del D.Lgs. 15/11/93, n.507, e successive modifiche ed integrazioni

FORMATO 70x100

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	IMPORTO	€ 1,36										€ 1,77					
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	IMPORTO	€ 2,18					€ 2,59					€ 3,00					
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	IMPORTO	€ 2,05										€ 2,66					
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	IMPORTO	€ 3,27					€ 3,89					€ 4,50					

FORMATO 100x140

* Per manifesti di formato inferiore a 70x100, si applica la stessa tariffa del formato 70x100;

* Ogni manifesto formato 100x140 = 2 fogli 70x100;

TARIFFA BASE Per commissioni di almeno 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	IMPORTO	€ 1,70										€ 2,22					
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	IMPORTO	€ 2,73					€ 3,24					€ 3,75					
TARIFFA PER COMMISSIONI Inferiori a 50 fogli formato 70x100	DURATA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	IMPORTO	€ 2,56										€ 3,32					
	DURATA	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	IMPORTO	€ 4,09					€ 4,86					€ 5,62					

Ogni manifesto formato 210x100 = 3 fogli 70x100;

* Ogni manifesto formato 140x200 = 4 fogli 70x100.

URGENZA: € 25,82 (art. 22, co. 9)

Si applica alle **AFFISSIONI RICHIESTE IN GIORNATA** (o entro 48 ore se trattasi di manifesti commerciali) oppure nelle ore notturne (dalle 20 alle 7) o nei giorni festivi.

RIDUZIONE TARIFFARIA DEL 50% (art. 20)

Si applica ai manifesti degli Enti Pubblici, Partiti ed Associazioni Politiche, Sindacali, Religiose e Culturali, manifestazioni patrocinate da Enti Pubblici, manifesti sportivi, per festeggiamenti, spettacoli viaggianti e di beneficenza, Comitati, Associazioni e Fondazioni senza scopo di lucro, annunci mortuari.

PAGAMENTO DIRITTI e/o IMPOSTA (artt. 9 e 19)

Il pagamento dei diritti sulle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità **deve sempre avvenire in via anticipata.**

Il mancato pagamento in via anticipata autorizza il servizio a non effettuare l'affissione dei manifesti.

ARROTONDAMENTO FINALE : dall'01/01/07 l'importo finale riscosso deve essere arrotondato "all'Euro " (cent. Da 00 a 49 per difetto; cent. da 50 a 99 per eccesso)

ES. € 24,49 = € 24,00

€ 24,51 = € 25,00